

Comune di

NOVOLI

PROVINCIA DI

LEcce

COMUNE DI NOVOLI

Pubblicato all'Albo del Comune
da l. 21 DIC. 1994 a l. 5 GEN. 1995

l. 21 DIC. 1994

IL MESSO COMUNALE



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ**

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	14	Pagamento dell'imposta
1	Oggetto del Regolamento	15	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
2	Gestione del servizio	16	Rettilica ed accertamento d'ufficio
3	Funzionario responsabile	17	Tariffe
4	Presupposto dell'imposta	18	Riduzioni dell'imposta
5	Soggetto passivo dell'imposta	19	Esenzioni dall'imposta
	CAPO II - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ	20	Gestione contabile dell'imposta
6	Obbligo della dichiarazione	21	Contenzioso
7	Casi di omessa dichiarazione	21-bis	Maggiorazioni consentite ai comuni turistici
	CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ	22	CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
8	Piano generale degli impianti	23	Divieti generici
9	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	24	Limitazioni sulla pubblicità fonica
10	Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti		Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
11	Rimborso di spesa		CAPO VI - SANZIONI
12	Esposizione della pubblicità a cura del Comune	25	Sanzioni tributarie e interessi
	CAPO IV - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE	26	Sanzioni amministrative
13	Modalità di applicazione dell'imposta	27	CAPO VII - NORME FINALI
		28	Rinvio ad altre disposizioni
		29	Pubblicità del regolamento
		30	Variazioni del regolamento
			Entrata in vigore

Reg. V - N. 943400

Giornata a GASPARI - Vittorio S. Puglia

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere *b* o *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolo.
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 4
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

ART. 6

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello già versato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si rinnova con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altri con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo marzo dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in alto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9

TIPOLOGIE E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
 - a) N. 5 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - b) N. 5 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - c) N. 20 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a proteggere i pedoni;
 - d) N. 5 impianti ai margini delle strade.

ART. 10

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
 - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
 - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;
5. Il rilasciato dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
6. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 150 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 10 mesi.

ART. 11
RIMBORSO DI SPESE

Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economia comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. 3.000, così determinato.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi L. 2.000
b) Rimborso stampati L. 1.000
..... L.
Tornano L. 3.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 12
ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

ART. 13

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per diletto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 15

PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal sindaco sentito la commissione edili e in occasione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 14

• D.P.R. n. 43/1988, recante istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri oneri pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 1986, n. 657.

- Codice Civile

Art. 2752 - Crediti dei tributi diretti dello Stato, per imposte sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sull'imposta per depurare i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta a tassa di imposta non superiore al reddito immobiliare e a tasse di natura fondiaria non determinate dalla legge statale, rispetto alle

retribuzioni principali, trasporti, speciali e straordinari, così in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di redditi superiore, si si procede per imposte relative a periodi d'imposta antenori agli ultimi due, il privilegio non può eccederli se del un imposta superiore a quella degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui monti del debito e i crediti dello Stato per le imposte, le tasse decumane e le soprezzesse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quanto dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e incassi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla quotidianità e ai diritti sulle pubbliche imprese.

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, propone la rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblico, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprasesse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 17
TARIFFE

- Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per parte integrante.
- Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 20
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

- Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21
CONTENZIOSO

- Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Note all'art. 18

D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 18 - Riduzioni dell'imposta

- La tassazione dell'imposta è rivolta alla metà:
a) per le pubblicità effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non esercita scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, cultive, sportive, letteristiche e religiose, con chiunque realizzata, con il patrocino di:
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per le pubblicità relative a le prestazioni di amatori, religiosi e spettacoli maggiori e di beneficenza.

Note all'art. 19

D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 19 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenzioni dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali destinati alla vendita di beni e alla prestazione di servizi diversi si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi del loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in maniera più immediata adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti le locazioni o le corrispondenze degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunitaria effettuata attualmente, sulla facciata esterna o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, esclusa la insegna, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle pubbliche o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di trasporto pubblica di ogni genere, mentre l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché la tassazione esposta all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad occasione dei viaggi di cui all'art. 12;
g) la pubblicità comunitaria effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comuni, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro, espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 22 DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata la forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 23 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 12,00 alle ore 16,00.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le cere monie o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di Phon.

ART. 24 LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggetto alle seguenti limitazioni e divieti: NON PRIMA DELLE ORE 08,00 E NON DOPO
- TRAMONTO -

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Note all'art. 21-bis

Vi è contrapposta, accesa nel comitato, se il caso non trova.

Nota all'art. 22

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 23 - Pubblicità sulle strade e sui veicoli. Tanti da 47 a 59 del Reg.

1. Lungo le strade o in via di essa il veicolo collocare insegna, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o protettori, segni circolazionali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitori sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono generare confusione con le segnalistiche stradali¹⁷¹, ovvero, pericolo per la sicurezza delle circolazioni; in ogni caso, tali impianti non devono costituire ostacolo a, comunque, l'impenetrabilità della circolazione delle persone inerme. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari riferimenti nomici, sorgenti e la pubblicità luminosa che possono procurare abbagliamento. Sulla base di tutto¹⁷², delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 380) È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie riferenti nei limiti alle condizioni stabilite dal regolamento, purché sia esclusa ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 380) La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in via di essa è soggetta in ogni caso ad autorizzazione di parte dell'ente proprietario¹⁷³ della strada nel rispetto della presente norma. Nell'interno dei centri abitati¹⁷⁴, le competenze sono dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata all'avvenire nulla osta di quest'ultima. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferrovie, quando siano visibili della strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 380) Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, esclusivamente alle strade di tipo E e F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali¹⁷⁵, e relativi accessi. Sui dette cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti, purche autorizzati dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalla stessa. Sono consentite le forme indicate servizi o indicazioni agli utenti purche autorizzati dall'ente proprietario della strada.

8. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 380) È vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità ionica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitare a determinate ore e a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuale all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. L'Ministero dei lavori pubblici può imparire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attive del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemila a lire duecentomila.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

13. Dalle violazioni subite conseguono la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a propria spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ad ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI¹⁷⁶. Quando la rimozione impone la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffusa notificazione dell'ente proprietario della strada al terzo.

Nota all'art. 23

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 59 - Pubblicità fonica.

1. Al fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati e canche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

ART. 25

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla data se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di circa nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divisi esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative perché il applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 59, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune risponde altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di ottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'implantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 26

La legge n. 889/1981, recata "Modifiche al Sistema penale: la sezione II del Capo I disciplina i principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrative".

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 27
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel g. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.


2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30
ENTRATA IN VIGORE

L'PRESENTI REGOLAMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLA PROCEDURALE
MATERIA - IN VIGORE DOPPO L'ESECUZIONE - DELLA DELIBERAZIONE E LA
SUCCESSIONE RIVISAZIONE -



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE





COMUNE DI NOVOLI

PROVINCIA DI LECCE



Io sottoscritto Dott. E.Longo, Segretario Comunale

ATTESTO

che copia del presente regolamento, approvato con
Delibera Commissariale n° 310 del 04.11.1994 vista-
ta dal CC.RE.CC. di Lecce nella seduta del 30.11.1994,
provv. n° 12704 è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune di Novoli dal 21.12.94 al 04.01.1995, pertanto
è divenuto esecutivo.



Io Segretario Comunale

Dott. E.Longo

